



NIENTE DOMANDE, PLEASE

Gian Domenico Caiazza

In caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa «l'applicazione della pena detentiva è subordinata alla verifica dell'eccezionale gravità della condotta, che va individuata nella diffusione di messaggi diffamatori connotati da discorsi di odio e di incitazione alla violenza ovvero in campagne di disinformazione gravemente lesive della reputazione della vittima compiute nella consapevolezza dell'oggettiva e dimostrabile falsità dei fatti ad essa addebitate» (Cassazione penale sez. V, 10/01/2022, n. 8208). Questo è il principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione, che dunque limita la irrogazione della pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa ad ipotesi di assoluta, eclatante gravità. Si aggiunga che la pena base massima prevista dal codice è di tre anni di reclusione. Cosa dunque può aver indotto il Pubblico Ministero a richiedere al Tribunale di Lodi la condanna di Piero Sansonetti a 3 anni e mezzo di reclusione per aver diffamato due magistrati in pensione (Scarpinato e Lo Forte)? Vero che il Tribunale non ha accolto la strabiliante richiesta, ma è anche vero che ha liquidato un risarcimento del danno iperbolico, considerata la media dei risarcimenti per i comuni mortali.

Non siamo abituati a commentare le sentenze prima di leggerne le motivazioni, ma non possiamo non considerare che il Direttore Sansonetti altro non ha fatto che porre domande a quei due magistrati (il tema era la delicatissima questione della archiviazione, nell'agosto del 1992, della famosa indagine "mafia-appalti" cara a Paolo Borsellino; questione di recente rilanciata da Antonio Di Pietro, con parole di sconcertante gravità, scivolata via in uno strano, imbarazzato silenzio). Leggeremo, e ci torneremo su. Ma la vicenda è solo l'iperbole di una questione ben più ampia, che potremmo anche noi condensare in una semplice domanda (che Iddio ce la mandi buona): è ancora lecito per la libera stampa criticare l'operato di un magistrato? La domanda è tanto più legittima alla luce di una accurata ricerca (leggetene in quarta pagina) svolta sulle azioni per risarcimento danni per diffamazione trattate, nell'arco di diversi anni, presso il Tribunale civile di Roma. Ricerca dalla quale apprendiamo un dato molto semplice: mentre per ogni altro cittadino che si lamenti di essere stato diffamato, la percentuale di accoglimento delle domande di risarcimento è di circa il 30%, quando ad agire è un magistrato la percentuale di accoglimento è invece del 70%. Il dato è oggettivo, e si tratta di una perfetta inversione delle percentuali di accoglimento e rigetto. Anche perché nella categoria di "ogni altro cittadino" troviamo di tutto, ovviamente, dalla moglie disonorata al professionista affamato, dal politico (lasciate perdere, è il mio consiglio) al prelado: insomma, reputazioni non meno meritevoli di tutela.

È pur vero che la funzione giudiziaria (e in questo numero approfondiamo anche questo aspetto, proprio intervistando uno dei due autori della ricerca) gode, in termini di principi generali anche sovranazionali, di una tutela rafforzata; ma, ci verrebbe da dire, *est modus in rebus*. È facile, alla luce di quei dati e di queste performance giudiziarie, mettersi nei panni non solo del singolo giornalista, ma soprattutto degli editori, che alla fin fine sono coloro che devono mettere mano al portafoglio: con i magistrati, cautela massima. Regola comportamentale di base: l'encomio. Regole di contorno: niente domande incalzanti, vocabolario asciutto ed ossequioso, suggerita la esaltazione del curriculum professionale, nessun contraddittorio. In realtà, addirittura mi sorprende nel dover constatare che ci siano ancora giornalisti intenzionati a mettersi nei guai. Ed infatti, lo standard medio al quale siamo quotidianamente abituati è quello della intervista in ginocchio. E quanto al nostro leggendario "giornalismo d'inchiesta", si sa, vanno investigati tutti i poteri possibili ed immaginabili, tranne uno. Se qualcuno lo avesse dimenticato, qualche opportuna "iperbole" ci aiuta a non dimenticarlo. Buona lettura.



LA REPUTAZIONE DEI MAGISTRATI

La doverosa tutela della funzione giudiziaria non deve affievolirne o pregiudicarne il controllo democratico

Il caso Sansonetti

DIFFAMAZIONE E DIRITTO DI CRITICA

Adelmo Manna

Il direttore de *L'Unità* e allora direttore de *Il Riformista*, è stato giudicato per il delitto di diffamazione a mezzo stampa nei confronti dei magistrati Roberto Scarpinato, attualmente parlamentare M5S e, in precedenza, PG presso la Corte di Appello di Palermo, e Guido Lo Forte, in particolare per aver posto agli stessi un interrogativo sul perché fosse stata richiesta l'archiviazione dell'inchiesta "Mafia e appalti" che, tuttavia, con la relativa riapertura, condusse anche alla incarcerazione di diversi soggetti già in fase di indagini preliminari. Ciò che lascia francamente perplessi è la richiesta della Procura di Lodi della reclusione a ben tre anni e sei mesi. Il Tribunale ha evitato la pena della reclusione, ma solo apparentemente ha attenuato la portata della punizione: 4.000 euro di pena pecuniaria, 100mila euro di risarcimento, da versare immediatamente a quei magistrati, 12mila euro di rimborso per spese legali e, infine, 5.000 euro per "riparazione" ai sensi della legge sulla stampa.

Segue a pag. II

Parla Ermes Antonucci

«UN ATTACCO FRONTALE ALLA LIBERTÀ DI STAMPA»

Francesco Iacopino

Stando facendo molto discutere la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il direttore de *L'Unità*, Piero Sansonetti, imputato per diffamazione nei confronti dell'ex magistrato Roberto Scarpinato. Il pubblico ministero ha chiesto una condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione, non accolta dal Tribunale, che ha comunque disposto un pesante risarcimento. Una richiesta di pena esemplare che, per molti osservatori, colpisce non solo la libertà di stampa ma anche il diritto al dissenso. Ne parliamo con Ermes Antonucci, giornalista de "Il Foglio", anch'egli destinatario negli anni di querele, richieste risarcitorie molto elevate - e, di recente, persino di un monito inquietante. "Dopo il referendum, con voi del Foglio faremo i conti... nel senso che tireremo su una rete", parole pronunciate da un importante Procuratore.

Partiamo proprio dal caso Sansonetti: che lettura dà di questa vicenda?

Segue a pag. II

L'arretratezza

LE FATTISPECIE A TUTELA DELL'ONORE

Arianna Visconti

L'impianto delle fattispecie sanzionatorie poste a tutela dell'onore rimane, nel 2026, quello concepito in piena epoca fascista. Un impianto già all'epoca arretrato e oggi totalmente inadeguato all'evoluzione politica, sociale, culturale e tecnologica sopravvenuta. Malgrado la depenalizzazione dell'ingiuria (dal 2016 illecito civile assistito da sanzione pecuniaria), infatti, il 'microsistema' che la vede appaiata alla diffamazione (art. 595 c.p.) permane immutato quanto a struttura e rapporti delle due fattispecie e a difficile 'afferrabilità' dell'oggetto della tutela. Nella concezione del 1930, infatti, queste fattispecie sono volte alla tutela dell'«onore» della persona, sotto il profilo, rispettivamente, 'interno' (sentimento della propria onorabilità), nell'ingiuria, ed 'esterno' (immagine sociale, «reputazione»), nella diffamazione. Da qui il peculiare (sia nel confronto col liberale Codice Zanardelli, sia in prospettiva comparatistica) discrimine tra le due fattispecie, individuato nella presenza (ingiuria) o assenza (diffamazione) dell'offeso.

Segue a pag. III

IL CASO SANSONETTI

DIFFAMAZIONE
E DIRITTO DI CRITICA

Adelmo Manna*

SEGUE DALLA PRIMA

Per fatti analoghi, Sansonetti fu già condannato in primo grado dal Tribunale di Avezzano, ma ha rinunciato alla prescrizione, nel frattempo intervenuta, evidentemente perché intende essere assolto nel merito.

Non si intende qui esprimere giudizi sulla fondatezza dell'imputazione e sulla corrispondenza a diritto della condanna lodigiana. Piuttosto, è la richiesta sanzionatoria della Procura che induce a riflettere sul se debba continuarsi a punire la diffamazione a mezzo stampa anche con la pena della reclusione. Dobbiamo, infatti, tener conto che il delitto di diffamazione (al pari di quello depenalizzato di ingiuria) appartiene ai c.d. "delitti di espressione", che entrano in linea di collisione con la libertà di manifestazione del pensiero. Se la diffamazione rappresenta un'evidente eccezione al campo di applicazione dell'art. 21 Cost., quella "vicinanza" solleva un legittimo interrogativo: dinanzi a una sorta di "Kavaliers-Delikt" - Sansonetti è un professionista della carta stampata - è ancora compatibile con la Costituzione il ricorso da parte del Codice penale del 1930 alla previsione di una pena detentiva?

A questo proposito riteniamo che, almeno allo stato, sia improponibile una prospettiva di depenalizzazione della diffamazione a



mezzo stampa, per l'indubbio riflesso sull'opinione pubblica che può rivestire quest'ultimo delitto. Ciò non toglie, però, che andrebbe valutata con favore l'esperienza di altri ordinamenti, come quella britannica, che prevede l'istituto dei c.d. *compensation orders*, caratterizzati dall'obbligo, imposto dal giudice all'imputato, di operare il risarcimento del danno a favore del soggetto lesa. A ciò va aggiunta anche l'esperienza, questa volta di vera e propria "terza categoria sanzionatoria" nell'ambito del diritto

penale - oltre, cioè, alle pene e alle misure di sicurezza - appunto, del risarcimento del danno, nel codice penale austriaco, mediante la figura della c.d. *Tätige Reue*, ovvero sia il "pentimento operoso", previsto dal § 167 öStGB. Esso preclude, per talune figure delittuose, la punibilità quando l'autore, prima che "l'autorità pubblica sia venuta a conoscenza della colpevolezza di quest'ultimo" risarcisca direttamente, o tramite un terzo, l'intero danno, oppure si obblighi a farlo in un determinato lasso di tempo. Sulla stessa

Il Macaron

**DIFFAMAZIONE A LODI:
incompatibilità ambientale**

L.Z.

falsariga si sono posti poi alcuni progetti di riforma, caratterizzati dall'utilizzazione del risarcimento del danno quale sanzione autonoma nel diritto penale, come il progetto elvetico di Schulz, il Progetto olandese della Commissione Terwee e infine il Progetto alternativo tedesco di *Wiedergutmachung*, diventato legge nel 1995 con il § 46a StGB. L'utilizzazione anche da noi del risarcimento del danno come sanzione autonoma nel diritto penale, già ex art. 162-ter c.p. (l. n. 103/2017), consentirebbe di evitare la previsione e l'irrogazione della pena detentiva in particolare per i delitti contro l'onore e, in questo caso, per la diffamazione a mezzo stampa, circoscrivendo il ricorso alla pena detentiva solo come extrema ratio, ovvero sia per i delitti di criminalità organizzata, terroristica, nonché per i gravi delitti di violenza.

In conclusione, siamo però molto scettici che l'odierno legislatore possa utilizzare tale nuova prospettiva in campo penale, in quanto l'attuale Governo già dal decreto rave party, nonché da quello cd. Cutro e, infine, dalla legge sicurezza e dal secondo decreto legge sicurezza, ha mostrato di prediligere un modello di diritto penale di stampo populistico- securitario, caratterizzato dall'introduzione di sempre nuovi reati con le relative pene detentive.

*Professore emerito di diritto penale

Francesco Iacopino*

SEGUE DALLA PRIMA

Si tratta di una richiesta di pena giustificata dall'insistenza con cui il direttore ha posto interrogativi sul tema "mafia-appalti" del 1992, oppure siamo di fronte a un segnale più generale che involge la libertà di stampa quando si critica l'operato dei magistrati?

Siamo di fronte a un attacco frontale alla libertà di stampa, che dovrebbe indignare tutti, a partire dagli organi che in teoria dovrebbero rappresentare la categoria giornalistica (Ordine e Fnsi) e che invece troppo spesso, quando c'è di mezzo la magistratura, si voltano dall'altra parte e tacciono in maniera imbarazzante. Sansonetti si è limitato a porre dei semplici interrogativi a due magistrati, ormai in pensione, riguardo l'archiviazione di un'indagine a cui Paolo Borsellino teneva tanto. Questo è un dato storico, basato su plurime testimonianze e persino sentenze definitive, così come è un dato di fatto che quell'indagine venne archiviata pochi giorni dopo l'uccisione di Borsellino, proprio su richiesta dei due magistrati in questione. Chiedere a questi ultimi chiarimenti su come siano andati effettivamente i fatti mi pare cosa lecita e anche logica da parte di un giornalista. Trovo incredibile che per queste domande Sansonetti sia stato condannato a pagare circa 140 mila euro di danni ai due ex magistrati. Ancor più surreale è la richiesta di pena avanzata dalla giovane pm, che evidentemente ignora che la Corte europea dei diritti dell'uomo fin dal 2004 ha affermato il principio secondo cui, al di fuori dei casi eccezionali rappresentati dai discorsi d'odio e dall'incitazione alla violenza, l'applicazione di una pena detentiva nei confronti di un giornalista costituisce un'ingerenza sproporzionata nel terreno della libertà di stampa.

Molti osservatori sostengono che, quando oggetto della critica è l'attività di un magistrato, la reazione giudiziaria tende a essere più severa rispetto a quella riservata ai comuni cittadini. Secondo lei esiste davvero, nella prassi, un doppio standard nella tutela penale dell'onore dei magistrati?

Parla Ermes Antonucci «Un attacco frontale alla libertà di stampa»

Assolutamente sì. Lo dimostrano i numeri, come quelli evidenziati nella ricerca svolta dai professori Pieremilio Sammarco e Vincenzo Zeno-Zencovich, secondo la quale i magistrati accolgono le richieste di risarcimento per diffamazione avanzate da loro colleghi nel 71% dei casi, un dato nettamente superiore a quello relativo alle altre categorie di persone.

Da cronista giudiziario, lei ritiene che oggi un giornalista sia realmente libero di criticare l'operato della magistratura, oppure esiste un rischio concreto di autocensura, dovuto alla paura di querele, processi e richieste risarcitorie molto elevate?

La prima forma di autocensura è quella che tanti giornalisti di giudiziaria si autoimpongono nel momento in cui decidono di ridurre la propria attività alla pubblicazione delle notizie provenienti dalle procure e dagli ambienti della polizia giudiziaria. È chiaro infatti che nel momento in cui ciò avviene (nella gran parte dei casi, purtroppo), il giornalista si ritrova legato a doppio filo in un rapporto di "dipendenza" proprio con quella categoria, la magistratura, nei confronti della quale in teoria dovrebbe esercitare il diritto di critica. Così il giornalista da "cane da guardia" si riduce a essere passacarte o megafono dei pm. Il giornalista di giudiziaria può però scegliere di svolgere anche un altro tipo di attività, che poi è l'unica che può realmente essere ricondotta a quella di giornalista, non limitandosi a pubblicare le carte degli inquirenti, studiando le carte e muovendo anche critiche fondate nei confronti dell'operato della magistratura. In questo caso, è chiaro che la presentazione di querele e richieste risarcitorie elevate da parte dei magistrati rischia di determinare un effetto intimidatorio sul giornalista, in violazione dell'articolo 21 della Costituzione.

Lei stesso ha scritto spesso in modo critico sul funzionamento della giustizia e ha raccontato di aver ricevuto attacchi e pressioni per il suo lavoro. Può raccontarci se queste iniziative abbiano inciso, e come, sul suo modo di fare giornalismo?

Come ho sempre specificato, ognuno ha il diritto sacrosanto di tutelare la propria onorabilità in sede giudiziaria se si sente diffamato, soprattutto sulla stampa, ma cosa diversa è avanzare querele e richieste danni palesemente infondate e con finalità intimidatorie. Un pm mi ha querelato quattro volte e in una delle querele sostiene addirittura di sentirsi "vittima di stalking" per i miei articoli. Negli ultimi due anni ho ricevuto una marea di richieste risarcitorie dalle cifre stratosferiche (200mila euro, 100mila, 50mila, 40mila...). Dove non arrivano le querele arriva l'Anm, che in un'occasione si è spinta persino a diffondere un comunicato in cui si affermava che un mio articolo "di certo supera il diritto di critica giudiziaria". Praticamente una sentenza. Tutto ciò, come sanno bene i lettori de Il Foglio, non ha influito minimamente sul mio modo di fare giornalismo, fondato sulla verifica delle notizie, sull'approfondimento e sulla critica legittima all'operato della magistratura. Il mio pensiero, tuttavia, va a quei colleghi che - essendo freelance o lavorando in redazioni più piccole - spesso non hanno la fortuna di poter contare su uno studio legale che li supporta nei procedimenti giudiziari e devono affrontare ogni spesa di tasca



Ermes Antonucci

propria. Questo scenario inevitabilmente condiziona il libero esercizio dell'attività giornalistica.

Se davvero esiste un problema di equilibrio tra tutela della reputazione dei magistrati e libertà di stampa, quali potrebbero essere, a suo avviso, gli strumenti - normativi o culturali - per evitare che l'azione penale per diffamazione si trasformi in uno strumento di intimidazione nei confronti dei giornalisti?

Il problema esiste ed è strettamente legato al senso di irresponsabilità che anima i magistrati italiani. Un senso di irresponsabilità alimentato dall'assenza sostanziale di valutazioni di professionalità, dalla timidezza (per usare un eufemismo) del sistema disciplinare delle toghe e dalla mitizzazione dei magistrati svolta da una parte degli organi di informazione. Sul piano normativo, potrebbe aiutare l'approvazione di una legge che favorisca l'archiviazione rapida per le cause chiaramente infondate, sanzioni per chi promuove azioni legali temerarie, rimborso delle spese legali realmente affrontate dal giornalista.

*Avvocato penalista

QUESTIONE DI REPUTAZIONE

L'ARRETRATEZZA DELLE FATTISPECIE A TUTELA DELL'ONORE

Arianna Visconti*

SEGUE DALLA PRIMA

Certo, nella diffamazione, volta alla tutela della reputazione, è necessaria la comunicazione «con più persone»; ma questo elemento non ha valore discretivo, come testimoniato dalla qualificazione dell'offesa 'faccia a faccia' pur sempre come ingiuria, per quanto aggravata (oggi: più severamente sanzionata), anche ove commessa «in presenza di più persone». Il legislatore fascista (mai smentito da quello repubblicano) considera, infatti, meno grave l'offesa, anche ove colpisca entrambi i profili (interno ed esterno) dell'onore, laddove, essendo l'ingiuriato presente, questi possa provvedere a un'immediata e diretta 'autodifesa' della propria onorabilità.

Già questa scelta denota un'impronta alquanto arcaica e 'muscolare'. È infatti lecito dubitare che tutti abbiano la capacità di improvvisare una difesa efficace della propria onorabilità a fronte di un'inopinata aggressione altrui. Eppure, tale difesa è

di fatto concepita come un onere, dal momento che la degradazione della condotta a illecito meno grave è prevista a prescindere dal fatto che essa sia stata concretamente attuata. Inoltre, nel Codice del 1889 la diffamazione richiedeva la divulgazione di addebiti offensivi determinati (predicabili quindi di 'verità' o 'falsità'), la prova della fondatezza dei quali era ammessa (almeno in casi selezionati, non a caso ripristinati nel 1944) con effetto esimente, a testimonianza di una precoce attenzione alla tutela di reputazioni 'meritate'. Nel 1930, viceversa, l'esclusione di ogni rilievo per la verità si pone in linea con l'ideologia fascista: nessun cittadino deve sostituirsi all'autorità pubblica, sola depositaria del potere di emettere 'giudizi di indegnità sociale', né mettere a rischio la pace sociale con esternazioni capaci di urtare l'altrui suscettibilità (e rivelare fatti scomodi). Da qui anche il rilievo molto maggiore accordato legislativamente al mero sentimento del proprio onore in un Codice penale che, del resto, alla 'causa d'onore' accordava (fino al 1981) ampio rilievo mitigante per un numero rilevante di 'delitti di sangue'.

«Onore» è, del resto, termine in sé arcaico, che rinvia a 'codici' ancestrali – differenziati per ceti, per genere, per appartenenza culturale – e il suo accostamento alla «reputazione» – concetto assai più moderno e circoscritto, relativo al patrimonio relazionale e fiduciario di ciascun individuo, essenziale a intessere e consolidare rapporti affettivi, lavorativi, commerciali, ecc. – appare oggi del tutto anacronistico. Eppure, a quasi ottant'anni dall'adozione della Costituzione, né la terminologia né l'impianto di queste fattispecie sono mutati: la legge sulla stampa del 1948 (e poi quella sulla radiotelevisione) si è limitata ad alzare altri piani (poi in parte 'demoliti' dalla Corte Costituzionale nel 2021) sulle stesse fondamenta e, fallita ogni proposta di riforma, l'aggiornamento' della materia è rimasto affidato alla giurisprudenza. La quale, nella sua opera 'attualizzante', ha tutto sommato tratto beneficio dalla cattiva costruzione di queste disposizioni: la stessa (più volte lamentata) 'inafferrabilità' del concetto di onore ha permesso di 'rileggerlo', in prospettiva costituzionalmente orientata, in termini di 'dignità umana', così estendendo la portata della diffamazione a tutelare profili di riservatezza e di diritto all'oblio in sé estranei alla sfera della reputazione propriamente intesa. L'indifferenza fascista per la verità è stata ribaltata in preminenza della dignità della persona – la quale, effettivamente, soffre umiliazione anche in caso di addebiti perfettamente fondati, quando suscettibili di recare imbarazzo, disistima o addirittura spregio – e mitigata dal recupero di un ruolo alla verità dell'addebito nella costruzione giurisprudenziale dei diritti di cronaca e critica in funzione scriminante, destinati a prevalere ove siano rispettati parametri di continenza (ossia correttezza della forma

espressiva), pertinenza (interesse pubblico attuale alla divulgazione) e, appunto, verità (di quanto riportato, o posto a base della critica).

Tutto bene quello che finisce bene? Non proprio. Il sistema resta, infatti, irrazionale e obsoleto, sia agli effetti pratici, sia in termini di principio. Limitandoci a questo secondo profilo, l'aspetto più arcaico e il liberale del sistema rimane la sua strutturale indifferenza alla verità o falsità degli addebiti diffamatori. La giurisprudenza in tema di diritto di cronaca vi ha posto una 'toppa', escludendo la punibilità di condotte che però, pur lecite, rimangono, a termini di legge – e, dunque, di valori affermati dall'ordinamento – tipiche anche quando mettano a nudo l'infondatezza di una buona reputazione, tutelata quindi, in linea di principio, nella sua dimensione puramente formale, di facciata. Eppure, nel lessico comune 'diffamatorio' implica 'falso'; e la stessa giurisprudenza che nega valore scusante all'errore sulla verità dell'addebito in assenza di un accurato previo controllo, da parte del giornalista, della fondatezza dei fatti, pur da stigmatizzare per il contrasto col principio di legalità (non essendo prevista, nell'ordinamento italiano, una fattispecie di diffamazione colposa), denuncia una 'fame di verità' evidentemente non soddisfatta dall'attuale assetto normativo. Del resto, quasi nessun altro ordinamento segue, sul punto, l'impostazione di quello italiano. E non sarà certo l'ennesimo 'rappezzo' – ultimo, in ordine di tempo, l'inserimento dell'art. 612 quater c.p., destinato a colpire i c.d. deepfakes – a porre rimedio a questo difetto 'genetico' e 'simbolico'.

*Professoressa associata di diritto penale

Il valore della reputazione: una ricerca statistica La conversazione con Pieremilio Sammarco

Marianna Caiazza*

La ricerca dei Professori Pieremilio Sammarco e Vincenzo Zeno-Zencovich, pubblicata nel 2021 sulla rivista giuridica "Il Diritto dell'informazione e dell'informatica", ha riguardato 628 sentenze emesse dal Tribunale Civile di Roma tra il 2015 ed il 2020, con il fine di evidenziare e valutare il riconoscimento e la quantificazione del danno nelle cause per lesione di diritti della personalità. Pieremilio Sammarco è Avvocato e Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato presso l'Università degli Studi di Bergamo.

Professor Sammarco, le vostre statistiche consegnano un dato significativo: quando attori sono i magistrati, in 7 casi su 10 la domanda viene accolta, mentre per le altre categorie si ha l'inverso, giacché in 7 casi su 10 la domanda è respinta. Il tasso di accoglimento delle domande presentate dai magistrati, dunque, è del 71%, contro una media che per le altre categorie crolla al 30% circa. Quale spiegazione ritiene se ne debba dare?

Una prima risposta potrebbe puntare nella direzione di un "favor" nei confronti dei magistrati. Occorre tuttavia evitare generalizzazioni: da un lato – come sa qualunque persona che conosce la macchina giudiziaria – i fatti concreti sono molto importanti. Dall'altro occorre ricordare che i magistrati godono, in base al secondo comma dell'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, di una speciale protezione a garanzia delle funzioni giudiziarie. Sul punto si è formata una consistente giurisprudenza della Corte di Strasburgo che in più d'una occasione ha riguardato l'Italia (ad esempio i casi Peruzzi e Sallusti).

Nel vostro lavoro riportate il caso di un ex magistrato che, attore in 23 cause, ha ottenuto un risarcimento complessivo pari a 578mila euro. C'è il rischio che questo accoglimento sistematico, più che giustificare un'esigenza reputazionale, legittimi una tendenza punitiva?

Al di là del dato statistico che è comunque eloquente, anche in questo caso occorrerebbe però esaminare ogni singola fattispecie. Peraltro non è infrequente che una accusa – totalmente infondata – nei confronti di taluno, non importa se magistrato o comune cittadino, venga ripresa ed amplificata da altri mezzi di comunicazione senza neanche prendersi la briga di verificare se vi siano state smentite. Il tema della "cassa di risonanza" è particolarmente rilevante oggi con riguardo a notizie diffuse sui social media che con straordinaria rapidità vengono poi ritrasmesse da altri canali.



Pieremilio Sammarco

Parliamo dei "percossi", ovvero di chi paga. Ancora secondo le vostre statistiche a pagare più di tutti è il Gruppo Editoriale l'Espresso (L'Espresso e La Repubblica), con oltre 780mila euro di risarcimenti, seguito da Il Giornale (302mila), RCS (290mila) e Il Fatto Quotidiano (245mila). All'ultimo posto la RAI con 79mila euro di liquidazioni. A cosa ritiene si leghino queste disparità? Diverse linee comunicative, differenti volumi in termini di produzione di notizie, o cos'altro?

Convergono due aspetti, uno procedurale, l'altro comunicativo. Da sempre le azioni civili per lesione della personalità arretrate dalla televisione possono essere radicate nel foro dell'attore: è dunque naturale che il danneggiato preferisca giocare la partita "in casa" piuttosto che nel Foro di Roma. Dal 2011 questa possibilità è stata estesa a tutte le cause per diffamazione. Dunque la maggiore o minore presenza di cause davanti al Tribunale di Roma dipende da circostanze del tutto casuali. Ma la questione più importante è che anche in questa materia vale l'aureo principio di Marshall McLuhan: il mezzo è il messaggio. E così mentre con lo scritto ("Datemi tre righe del più onesto degli uomini e troverò di che farlo impiccare" diceva il card. Richelieu), un video è, per così dire, "liquido", cioè sfuggente, la sintassi assai variabile, contano di più le inflessioni, il contesto delle immagini, ecc. Anche con riferimento alle precedenti ricerche è risultato evidente la maggiore "resistenza" in giudizio delle trasmissioni televisive.

Avete osservato un mutamento di approccio della giurisprudenza in materia di risarcimento del danno per lesione della reputazione, con un superamento della precedente impostazione che legittimava il rigetto delle domande sulla base di una asserita mancata prova del danno. A fronte, però, di un numero elevato in assoluto di rigetti (quasi 2 domande su 3 vengono respinte) e dell'indubitabile costo legato all'esercizio dell'azione, ritiene che di fatto si disincentivino alcune categorie, anche considerato il tasso di accoglimento che si accompagna differentemente al soggetto che propone l'azione?

Sicuramente la generale tendenza – che non riguarda solo il Tribunale di Roma ma anche altri fori come quello di Milano – è quella di rendere meno attraente la prospettiva della azione civile. Si aggiunga che ormai i risarcimenti – anche a favore dei magistrati – si sono notevolmente livellati, il che, sommato alla normale alea del giudizio e alle spese legali proprie e quelle possibili per la soccombenza, costituisce un sicuro disincentivo. Peraltro, come messo in luce nella ricerca, ritengo che la introduzione del preventivo esperimento della procedura di mediazione abbia avuto effetti deflattivi. Per esperienza, in molti casi, il danneggiato non va alla ricerca di una sentenza riparatrice che gli verrà resa dopo diversi anni, ma di una ritrattazione, di una riparazione in forma specifica immediata che talvolta la mediazione consente.

Nella vostra elencazione di pronunce del Tribunale di Roma figurano sovente accuse ai magistrati circa un esercizio distorto, illegittimo o scorretto della funzione giurisdizionale, con conseguente condanna del diffamante. La ricerca sembrerebbe consegnare il dato per cui le critiche alla terzietà o all'operato della magistratura vengono sanzionate con maggior frequenza rispetto, ad esempio, a quelle rivolte ad un docente o ad un professionista. Cosa dice questo della magistratura che è un potere soggetto, come ogni altro, al giudizio dell'opinione pubblica? In altre parole, dobbiamo ritenere che i poteri dello Stato non siano, in concreto, tutti criticabili allo stesso modo?

Si torna alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo sui limiti della critica al magistrato. Giurisprudenza che da parecchio tempo è stata recepita dalle sezioni penali della Cassazione, e più di recente anche da quelle civili. Non è possibile fare qui la sintesi di oltre una trentina di decisioni che spesso occupano un centinaio di pagine. Il discrimine è: si è attaccato il magistrato (magari anche per influenzare il processo o contestarne l'esito) nella sua persona? Oppure si è criticato, anche in maniera forte, l'esercizio della giurisdizione?

*Avvocato penalista

I CASI

IL PESO DELLA REPUTAZIONE UN'ANALISI STATISTICA

Maria Vittoria Ambrosone*

I numeri.

L'analisi empirica condotta su 628 sentenze del Tribunale civile di Roma (2015-2020), riconducibile agli studi dei Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich e Pieremilio Sammarco, evidenzia con chiarezza il peso dei dati quantitativi nella comprensione del contenzioso in materia di diffamazione. Il primo dato che emerge con chiarezza riguarda l'esito delle controversie. Sul campione menzionato, le domande attoree risultano accolte in circa il 30-35% dei casi, mentre i rigetti si attestano intorno al 65-70%. Si tratta di una proporzione stabile anche nelle precedenti rilevazioni, che conferma come la diffamazione civile sia un ambito ad alto tasso di litigiosità ma a bassa probabilità di successo per l'attore. In altri termini, due cause su tre si concludono negativamente per chi agisce in giudizio. All'interno di questo dato medio, tuttavia, l'analisi disaggregata per categorie soggettive evidenzia scarti estremamente significativi, rivelando uno dei risultati empirici più rilevanti dell'indagine. Quando l'attore riveste la qualifica di magistrato, il tasso di accoglimento sale fino al 71%, invertendo sostanzialmente il rapporto generale. In termini concreti, mentre un attore "medio" ha circa una probabilità su tre di ottenere un risarcimento, un magistrato ne ha due su tre. Nelle cause per lesione alla reputazione i convenuti - i cd. "percossi" - sono solitamente mezzi di comunicazione di massa, primo fra tutti il Gruppo Editoriale l'Espresso (l'Espresso e Repubblica) e la Società Europea Editrice (Il Giornale).

Per quanto riguarda la struttura delle decisioni, i dati mostrano che la definizione delle controversie avviene quasi sempre nel merito. Le pronunce fondate su questioni preliminari o processuali rappresentano una quota minoritaria, inferiore al 10-15%, mentre oltre l'85% dei casi implica una valutazione piena della sussistenza dell'illecito. Ciò conferma che il cuore del contenzioso è costituito dal bilanciamento tra libertà di informazione e tutela della reputazione. Ancora più significativa è la distribuzione degli importi risarcitori. L'analisi statistica evidenzia una forte concentrazione nelle fasce medio-basse: una quota consistente delle liquidazioni si colloca sotto i 20.000 euro. Tuttavia, accanto a questa "massa" di risarcimenti contenuti, si registrano liquidazioni di importo molto più elevato, che contribuiscono ad ampliare la forbice complessiva. Questo dato è particolarmente rilevante perché segnala che la "normalità" delle decisioni è rappresentata da risarcimenti relativamente contenuti, mentre gli importi più elevati costituiscono eccezioni legate a circostanze specifiche. Nel complesso, i dati mostrano bassa probabilità di successo, forte variabilità degli importi e incidenza decisiva di fattori soggettivi.

I casi. Estratti da "Quadro riassuntivo delle vicende, dei motivi e dei criteri liquidatori nelle decisioni del tribunale di Roma 2015-2020 in materia di lesione della reputazione" di Pieremilio Sammarco e Vincenzo Zeno-Zencovich

Sent. 18623/2018 del 1° ottobre 2018

FATTO. In data 8 giugno 2014, sul quotidiano "la Repubblica", appariva un articolo a firma di C.G., intitolato "L'INCHIESTA MOSE /2 "Giudici comprati al Consiglio di Stato" - Gli imprenditori del Mose compravano le sentenze. E per farlo si affidavano ad un avvocato cassazionista, C. C. (...)" Il seguito dell'articolo si apriva con un titolo di notevole evidenza grafica, così declinato: "Comprati anche i Giudici del Consiglio di Stato..." seguito dal sottotitolo "Ci fu un pagamento per A.B, presidente del Tar del Veneto". Inoltre, l'articolo era accompagnato da alcune immagini fotografiche, tra cui quella dell'attore A.B. mentre stringeva la mano al sindaco di Venezia O.G., anch'egli coinvolto nell'indagine.



Focus sull'analisi empirica riconducibile agli studi dei Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich e Pieremilio Sammarco

MOTIVAZIONE. L'articolo, in forma di cronaca giudiziaria, è proposto al lettore non in veste di ipotesi investigativa propria dello stesso autore, bensì in forma di resoconto storico sullo stato delle indagini. Esso rappresenta quindi un'ipotesi in cui l'esigenza di rispetto del criterio della verità deve ritenersi particolarmente stringente. La pubblicazione ha un contenuto diffamatorio che non può dirsi giustificato dall'esercizio del diritto di cronaca, in quanto non sussiste l'elemento della verità dei fatti narrati. Nessuna accusa risulta formulata nei riguardi di A. **CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO:** 1) sofferenza patita, apprezzabile, oltre che in via presuntiva, anche dalla documentazione medica prodotta che attesta uno stato di profonda afflizione del danneggiato in conseguenza del suo pubblico accostamento alla figura del corrotto; 2) posizione apicale ricoperta dall'attore all'interno della magistratura amministrativa; 3) notoria au-

torevolezza e ampia diffusione dell'organo di informazione su cui è apparso l'articolo, che è indubbiamente uno dei principali quotidiani nazionali.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 70.000. È stata accolta la domanda di pubblicazione della sentenza di cui viene ordinata la pubblicazione per una volta sullo stesso quotidiano "la Repubblica" e "Il Corriere della Sera" a titolo di ulteriore riparazione dell'illecito.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: € 4.000 a carico di C.G..

Sent. 16291/2017 del 23 agosto 2017

FATTO. In data 15 ottobre 2013, M.V., presidente dell'associazione "Noi Meridionali", presentava una denuncia per violazione degli artt. 111 Cost. e 323 c.p. nei confronti dell'attore, magistrato presso la Corte di Cassazione. Successivamente, il 25 ottobre

2013, nel corso di una conferenza stampa, organizzata da M.V. per conto dell'associazione da lui diretta, quest'ultimo esternava pubblicamente le ragioni della denuncia medesima, cui successivamente veniva data ampia risonanza mediatica.

MOTIVAZIONE. M.V., non limitandosi a presentare una denuncia, ha accompagnato la notizia con un'ampia dissertazione, che contiene una serie di proposizioni di tenore assertivo che attribuiscono a E.A. condotte specifiche di estrema gravità. Tali condotte non risultano rispondenti ad alcuna verifica circa la loro verità. Risultano poi prive di legame funzionale con la denuncia numerose valutazioni negative espresse a carico del magistrato, che per il loro contenuto apertamente denigratorio esorbitano dal diritto di manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità dell'accusa rivolta all'attore; 2) incidenza diretta dell'accusa sulla onorabilità personale e sulla integrità professionale dell'attore; 3) utilizzo di un mezzo di incontrollabile diffusione; 3) reiterazione dell'offesa.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 45.000. È stata accolta la domanda di pubblicazione della sentenza per due volte e per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale.

Sent. 19341/2016 del 17 ottobre 2016

FATTO. In data 24 ottobre 2012, veniva pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" e sul corrispondente sito Internet un articolo, a firma S.A., dal titolo "Infamie e Falsità" con sottotitolo "Se affidata a mani indigene la giustizia rischia di essere violenta e falsa. S., definito delinquente dalla Cassazione: La vostra sentenza è un'infamia". L'articolo conteneva la critica del convenuto S.A. alla motivazione della sentenza resa dalla Corte di Cassazione in data 26 settembre 2012, presieduta dall'odierno attore G.A. e composta, tra gli altri, dal consigliere estensore B.A.

MOTIVAZIONE. Il complessivo tenore dell'articolo è tale da far ritenere superato il limite della continenza. I commenti del giornalista, riferiti specificamente a G.A. e B.A., più che al contenuto del provvedimento giudiziario, hanno come precipua finalità quella di aggredire la sfera della moralità individuale e della dignità professionale dei soggetti coinvolti. Il linguaggio utilizzato, estremamente aggressivo ed offensivo, veicola un chiaro disprezzo nei confronti degli attori, inducendo il lettore a ritenere che la decisione assunta sia frutto di mero arbitrio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) funzioni giurisdizionali esercitate dalle persone offese al momento della pubblicazione dello scritto; 2) ampia diffusione delle dichiarazioni diffamatorie in virtù della loro pubblicazione anche sulla testata telematica del quotidiano; 3) autorevolezza del soggetto diffamante; 4) gravità dell'offesa perpetrata.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 40.000. È ordinata la cancellazione dell'articolo in questione dal sito a cura e spese della convenuta società.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: € 10.000 per ciascuno degli attori.

Dalla casistica sembra emergere un quadro in cui la tutela della reputazione appare graduata in funzione del ruolo sociale del soggetto, con esiti più favorevoli per alcune categorie, in primis i magistrati. Questo andamento solleva interrogativi sulla reale uniformità del giudizio e sul rischio di una tutela rafforzata che ecceda la funzione compensativa, assumendo tratti dissuasivi o punitivi. Il dato, tuttavia, potrebbe essere letto alla luce dell'art. 10, §2, CEDU, che consente limiti alla libertà di espressione per garantire autorevolezza e imparzialità del potere giudiziario: la maggiore tutela dei magistrati assume così una possibile giustificazione funzionale. Resta aperta la verifica della proporzionalità di tale differenziazione rispetto ai principi di eguaglianza e libertà di informazione.